

Statuto

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), in forma di associazione priva di personalità giuridica, l'associazione di promozione sociale denominata "SOLKIMUSICA" d'ora innanzi "Associazione".
2. L'Associazione, sussistendone i presupposti di legge e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si riserva di inoltrare la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale" in forma abbreviata "APS" sarà assunta a seguito e in costanza d'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Dal momento dell'iscrizione nel Registro pubblico l'Associazione assumerà la denominazione "SOLKIMUSICA Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "SOLKIMUSICA APS". L'assunzione della nuova denominazione sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS secondo la normativa vigente e gli estremi dell'iscrizione verranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S. potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti in qualsiasi momento successivo o antecedente alla piena operatività del regime fiscale riservato alle APS dal CTS.
5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in S. Antioco, via Rinascita n.25/9.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali (comunque denominate).
3. È facoltà del Consiglio Direttivo procedere allo spostamento della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto. Il Consiglio Direttivo comunicherà agli organi competenti l'avvenuta variazione.

Art. 3 – Scopo

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, persegue la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona attraverso:
 - la diffusione della cultura musicale nella popolazione con particolare attenzione ai giovani;
 - la promozione sul territorio della conoscenza della musica, organizzando concerti, lezioni-concerto, masterclass, workshop, conferenze e altre iniziative musicali pubbliche e private.
2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di mutualità e/o di erogazione gratuita di beni e servizi e/o di produzione o scambio di beni e servizi nel rispetto della natura non commerciale dell'Associazione.

Art. 4 – Oggetto

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5, co. 1 CTS).
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art.5, co.1 CTS);
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, art. 5, co. 1 CTS);
 - d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, art. 5, co. 1 CTS);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, art. 5, co. 1 CTS);
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 20216, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, art 5, co. 1 CTS).
2. L'elenco delle attività che l'Associazione si propone di svolgere ha valore esemplificativo, ma non esaustivo e potrà concretizzarsi nello svolgimento di più attività connesse tra loro tra quelle elencate e di ulteriori attività necessarie e funzionali alla loro realizzazione come quelle esemplificate nel seguente elenco:
 - 1) organizzare e/o favorire l'organizzazione di workshop, concorsi, attività, seminari, ricerca, corsi, progetti, su tematiche coerenti con la natura dell'associazione (lett. i, lett. l, art. 5 co.1. CTS);
 - 2) accrescere la cultura musicale nella popolazione con particolare attenzione ai giovani (lett. d, lett. i, lett. l art.5 co.1 CTS);
 - 3) organizzazione di concerti, lezioni-concerto, masterclass, conferenze e altre iniziative musicali, pubbliche e private (lett. i, lett. z, lett. k, art. 5 co.1. CTS);
 - 4) favorire lo scambio continuo di informazioni, metodologie d'insegnamento, programmi e attività culturali tra le associazioni culturali, società, enti con finalità analoghe e/o complementari a quelle dell'Associazione (lett. u, lett. i, lett. l, let.t k, art. 5 co.1 CTS).
3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:
 - intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di fabbricati artigianali e industriali;
 - avvalersi per la realizzazione delle attività di interesse generale di beni pubblici inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni culturali, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
4. Per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra riportate e delle eventuali attività accessorie, finalizzate al perseguimento degli scopi associativi l'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, potrà, ove necessario, avvalersi della collaborazione di artisti, professionisti, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, sia dei propri soci che dei non associati.
5. L'Associazione potrà svolgere attività connesse e accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. In via secondaria e strumentale,

l'Associazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. Tali attività saranno individuate e regolate da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale ed in conformità alle previsioni di legge.
7. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con soggetti sia pubblici che privati a livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti, ai sensi della normativa vigente.

8. L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare immobili, titoli ed azioni, assumere partecipazioni in società ed enti anche commerciali, aprire conti correnti bancari e postali, ricevere finanziamenti, rilasciare e ricevere garanzie, anche fidejussorie ed ipotecarie, funzionali e/o correlate all'attuazione degli scopi sociali, con la sola esclusione di attività riservate e/o non consentite a norma di legge.

Art. 5 – Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 6 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione aderisce, nonché la normativa applicabile.
2. Possono altresì far parte dell'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'eventuale iscrizione al R.U.N.T.S. dell'Associazione e/o ad altri limiti previsti dagli enti a cui l'Associazione aderisce.
3. Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione.
4. L'ammissione degli aderenti avviene in seguito a istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo conforme al modello predisposto dal Consiglio Direttivo che si pronuncia entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'aspirante aderente diventa associato a tutti gli effetti a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo che valuta la richiesta secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
7. In caso di rigetto della domanda, la decisione viene comunicata all'interessato motivandola. L'aspirante associato può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione o altro organo a ciò preposto.
8. L'adesione dell'associato all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto recesso: ciascun associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa e tale recesso ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. La qualifica di associato cessa anche in caso di morte o estinzione di associato e in caso di esclusione o espulsione come disposto dall'art. 8 dello Statuto.
9. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il

minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

10. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la delibera di ammissione a socio del Consiglio Direttivo.
11. Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono, nei rapporti con l'Associazione, a mezzo del legale rappresentante.
12. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico-finanziario annuale e per l'elezione degli Organi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione, per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa e, qualora maggiori di età, possono essere eletti alle cariche sociali in accordo con le modalità previste nello Statuto.
3. I soci hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del bilancio o rendiconto annuale, di consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i verbali dell'Assemblea ed esaminare i libri sociali tramite richiesta da inoltrare al Segretario, secondo le modalità previste nel regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo o, in caso di assenza di regolamento, senza formalità di rito. I verbali del Consiglio Direttivo che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.
4. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività dell'Associazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua e degli eventuali contributi straordinari per la realizzazione di specifiche attività, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
6. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
7. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni, degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione aderisce e sono altresì tenuti all'osservanza delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali e, in caso di necessità, potranno svolgere attività da lavoratori dipendenti o come collaboratori autonomi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa o eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c. espulsione, su proposta del Collegio dei Probiviri se istituito, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con il suo comportamento, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, fomenti dissidi in seno ad essa, nonché offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e/o degli amministratori, sia inadempiente o non partecipi alle attività sociali per le quali abbia precedentemente dato adesione, senza giustificato motivo;

d. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;

e. decesso del Socio.

Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative e contributive per l'anno in corso.

3. In caso di decadenza per morosità di cui al comma 1 lett. b) gli effetti operano in via automatica.

4. Il provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato e sospende, dal momento della sua comunicazione al socio, i diritti di partecipazione del socio medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui l'espulsione è comunicata al socio;

5. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 9 – Entrate e patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote annuali di Associazione;
- b. proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci, familiari di soci, soci di altri enti a cui l'Associazione aderisce o terzi;
- c. proventi delle cessioni di beni e servizi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate o strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nel rispetto della normativa vigente;
- e. contributi di Enti pubblici o privati;
- f. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g. contributi volontari e liberalità di privati o altri soggetti;
- h. eredità, donazioni e legati;
- i. avanzi netti di gestione;
- j. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto;
- k. ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che saranno dalla stessa acquistati;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

3. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione – salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge – a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di decadenza o espulsione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà" nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- l'Organo di Controllo (se eletto);
- il Collegio dei Probiviri (se eletto);

2. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei Soci, possono dare diritto ad un compenso, nel rispetto dell'art. 8 CTS e previa delibera assembleare che ne determini l'ammontare.

3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti degli enti a cui l'Associazione aderisce.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. Ogni socio iscritto ha diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea.

3. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque, in caso di eventi o circostanze straordinarie, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

5. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Art. 12 – Convocazione, costituzione e procedure assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, oppure, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio dei Revisori, se eletti.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di massimo una delega. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente, in caso di assenza di entrambi sarà eletto un Presidente dell'Assemblea scelto tra i soci presenti che siano iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno sei mesi. Il Presidente provvederà inoltre alla nomina di un Segretario.
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Copia dei verbali deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
11. Il voto è normalmente espresso in forma palese, a meno che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.
12. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. provvede all'elezione/revoca, tra i propri soci maggiorenni, iscritti nel Libro soci da almeno sei mesi, del Presidente, del Consiglio Direttivo e qualora lo ritenga opportuno o sia obbligatorio per legge, provvede all'elezione/revoca del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Controllo;
 - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c. approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e l'eventuale rendiconto preventivo;
 - d. delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;

- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o esclusione dall'Associazione;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. le modifiche del presente Statuto;
- b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d. la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione. In caso di trasformazione potranno essere ammesse, in deroga all'art. 12 dello Statuto, modalità di voto alternative rispetto al metodo in presenza, quali ad esempio il voto per corrispondenza e il voto per via elettronica, allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati. Tali modalità di voto devono essere deliberate dall'Assemblea dei soci.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre componenti, compreso il Presidente e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione;
 - c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - d. delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza o espulsione a norma dell'art. 8 dello Statuto;
 - e. decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
 - f. provvede all'individuazione e attuazione delle attività diverse da quelle elencate all'art. 4 dello Statuto e finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, che l'Associazione potrà svolgere;
 - g. predispone il rendiconto economico-finanziario e l'eventuale rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - h. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci, ai partecipanti degli altri enti a cui l'Associazione è affiliata, ai Terzi e le relative norme e modalità;
 - i. fissa le date delle assemblee;
 - j. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - k. qualora non sia istituito il Collegio dei Probiviri, avvia la procedura disciplinare nei confronti dei soci o dei partecipanti alle attività dell'Associazione che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione e degli altri enti a cui l'Associazione aderisce;
 - l. conferisce e revoca procure, deleghe e incarichi professionali anche a soggetti non aderenti all'Associazione;

m. decide e provvede all'espletamento degli adempimenti relativi all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione;

n. delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo comune;

o. nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri definiti che possono anche partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

3. I membri del Consiglio Direttivo possono aver diritto ad un compenso per l'incarico e le funzioni svolte, nei limiti previsti dall'art. 8 CTS., previa delibera assembleare che ne determina l'ammontare, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e il pagamento di eventuali prestazioni non inerenti il loro incarico in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni iscritti nel Libro Soci da almeno sei mesi che siano in regola con il pagamento delle quote associative e contributive.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e il Segretario che può fungere da tesoriere. Il Consiglio Direttivo può attribuire altri specifici compiti ai Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente, senza formalità di rito e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 17 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.

Articolo 18 – Il Presidente

- Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali, pone in essere tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'Associazione ivi compresi l'apertura/chiusura di conti correnti bancari e postali, la riscossione dei crediti, la quietanza dei debiti, la richiesta di finanziamenti. Tali funzioni possono essere attribuite ad altro consigliere, con apposita delega. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro sessanta giorni dalla decisione.

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle sue riunioni, si occupa della tenuta dei libri sociali e può assumere il ruolo di tesoriere che sovrintende alla contabilità, alla riscossione delle quote sociali e provvede alle spese ordinarie dell'Associazione ed a quelle da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 21 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno l'Assemblea dei Soci. È formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi. L'Organo dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio in cui sono in carica. Tutti i componenti dell'Organo sono rieleggibili.
2. Nel caso di Organo composto da un Controllore Unico questi, per legge, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
3. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali; i restanti membri, se non iscritti in tale registro devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:
- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati, oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oppure all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
 - avere la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo nomina al proprio interno il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nella stessa seduta nel corso della quale vengono nominati i suoi componenti.

6. Se vengono a mancare uno o più Controllori dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda al reintegro dell'organo.
7. Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nei limiti massimi previsti dalla legge. Rimane salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione.
8. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta che il bilancio o rendiconto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017.
9. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10. I membri dell'Organo di Controllo possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
11. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Delle riunioni dell'Organo deve essere redatto verbale da sottoscrivere da tutti i partecipanti.
12. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
13. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Collegio dei Proviviri

1. Su delibera dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potrà procedere all'elezione del Collegio dei Proviviri, organo di giustizia di primo grado dell'Associazione, composto da tre Soci eletti dall'Assemblea che durano in carica per quattro anni ed eleggono al suo interno un Presidente. La sostituzione dei suoi componenti avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Proviviri viene convocato dal suo Presidente e in caso di sua inerzia dalla maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Collegio dei Proviviri:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti da parte dei Soci e dei partecipanti alle attività dell'Associazione, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti degli altri enti a cui l'Associazione e i partecipanti aderiscono;
 - b) dirime i conflitti tra associati o partecipanti alle attività dell'Associazione relativamente all'utilizzo dei beni sociali o ad altri aspetti della vita associativa con decisione inappellabile e obbligo degli interessati di uniformarsi alle indicazioni ricevute dal Collegio;
 - c) avvia la procedura disciplinare nei confronti dei Soci o dei partecipanti alle attività dell'Associazione che si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione, degli altri enti a cui l'Associazione e i partecipanti aderiscono.
4. Il Collegio dei Proviviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile fatti salvi i casi di impugnazione espressamente previsti dalla normativa.
5. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dall'avvio della procedura, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione, presso la segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti

6. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva.

Art. 23 – Esercizio Sociale - Bilancio - Avanzi di gestione

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti e nel rispetto del principio dell'annualità, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, laddove previsto dalla legge.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, può essere predisposto nella forma del "rendiconto per cassa" qualora la normativa applicabile lo consenta, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e della normativa applicabile.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati negli esercizi successivi per far fronte ad investimenti e/o spese di gestione, nello spirito di cui al comma 5.
8. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente – ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Art. 25 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione ad altri Enti, i soci e i partecipanti affiliati ad enti a cui l'Associazione aderisce, dal momento della loro ammissione all'Associazione o della loro adesione alle attività dell'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti degli enti a cui l'Associazione aderisce.
2. I soci e chiunque partecipi alle attività dell'Associazione, si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
3. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci (o partecipanti alle attività dell'Associazione) e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte – in tutti i casi non vietati dalla legge e non attribuiti in via esclusiva alla giurisdizione degli altri enti a cui l'Associazione aderisce – alla competenza, se eletto,

del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile fatti salvi i casi di impugnazione espressamente previsti dalla normativa.

4. Nell'eventualità che il Collegio dei Probiviri non sia stato istituito, la controversia sarà devoluta alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, secondo quanto stabilito dall'art. 26 dello Statuto. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente della richiesta di arbitrato.

5. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. Il diniego di deroga deve, in ogni caso, essere sempre motivato. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume negata.

6. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'espulsione.

Art. 26 – Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente dell'organo territorialmente competente dell'ente a cui l'Associazione sia affiliata e a cui il socio o partecipante abbia aderito. Nel caso in cui l'Associazione non sia affiliata ad alcun ente la nomina del Presidente è demandata all'Assemblea dei soci che verrà convocata entro sessanta giorni dall'accertata impossibilità di nomina.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano, quali amichevoli compositori, ex bono et aequo inappellabilmente e senza formalità di procedura. Sono fatti salvi i casi di impugnazione espressamente previsti dalla normativa.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 27 – Libri Sociali

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
 - Libro verbali delle Assemblee;
 - Libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - Libro dei Soci;
 - Libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato);
 - Libro verbali del Collegio dei Probiviri (se nominato).
2. I Libri Sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo e per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Probiviri tenuti a cura dei rispettivi organi.
3. Gli Associati, in assenza di specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo per disciplinare l'esame dei Libri Sociali, possono consultare – nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali – i Libri Sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta al Segretario. In maniera analoga può essere richiesta la consultazione dei Libri degli altri organi dell'Associazione facendone richiesta scritta al Presidente dell'Organo stesso. I verbali degli Organi sociali che contengano dati riservati potranno essere consultati, previa decisione motivata del Consiglio Direttivo, in copia estratta con le parti riservate oscurate.

Art. 28 – Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento al CTS, alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli Statuti ed ai Regolamenti degli Organismi e degli altri Enti a cui l'Associazione aderisce.


Ugo Ruffini

Orlando Murru

Giuseppe Cabras

Luca Cabras

Mattia Aliano

Alice Zandella

Lucia Pittau

06 GIU. 2024

Registrato a ICIESIAC II
n. 171
3
euro. Esente
Cedolare sostituita



D'Amico